

Gentili dottori,

*l'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito alcuni dubbi relativi alla disciplina del nuovo "superammortamento" e della "gestione documentale" delle fatture di spesa.*

### **SUPER E IPERAMMORTAMENTO: DICITURA DA ESPORRE IN FATTURA**

Recentemente c'è stato un importante chiarimento, e semplificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di "gestione documentale" per le agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali nuovi, cosiddetti super e iper ammortamento.

L'agenzia delle Entrate, tramite gli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020, ha fornito quindi importanti chiarimenti, attesi da tempo, relativamente alla procedura per poter usufruire del credito d'imposta del 6% per investimenti in beni strumentali nuovi, il cosiddetto "nuovo superammortamento".

La nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone infatti, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli "altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati", recanti l'espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura simile alla seguente: **"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019"**.

È finalmente stato chiarito che:

- in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (interpello 438) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca del beneficio;
- è possibile la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura con **l'apposizione di una scritta indelebile (è consigliabile usare apposito timbro) sulla copia cartacea oppure con procedura di integrazione elettronica** (procedura questa per la verità un po' difficoltosa);
- **la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post**, comunque entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Pertanto, qualora il fornitore non abbia esposto in fattura il riferimento alla normativa di cui sopra, per non perdere il diritto al beneficio fiscale è sufficiente provvedere ad integrare il documento di spesa come descritto nei punti precedenti.

***Distinti Saluti***